TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

Atto di costituzione

a seguito di istanza di trasposizione del ricorso straordinario

con istanza cautelare

in sede giurisdizionale

(art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971 e art. 48 del D.Lgs. n. 104/2010)

nell'interesse dell'avv. Patrizia Perrino, nata a Palermo il 10 febbraio 1964 (C.F. PRRPRZ64B50G273W) e residente in via Ippolito Nievo, 1 D – 37128 Verona (Vr), rappresentata e difesa dal Prof. A**vv. Giovanni Sala** (C.F. SLAGNN48C04D915C) con studio in Verona, Lungadige Capuleti, 1/A **(indirizzi ai quali inviare le comunicazioni: fax 045.8008802 - PEC g.sala@pec.iuscapuleti.it),** che ha ritualmente proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

contro

La **Presidenza del Consiglio dei Ministri** (C.F. 8018823057), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore, domiciliata ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, alla via dei Portoghesi**, 12**

La **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale** (C.F. 8018823057), in persona del Segretario Generale e legale rappresentante *pro tempore, domiciliata ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, alla via dei Portoghesi**, 12**

La **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale – Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali – Servizio per il personale delle magistrature** (C.F. 8018823057), in persona del legale rappresentante *pro tempore,* domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, alla via dei Portoghesi**, 12**

La **Commissione Esaminatrice del concorso per titoli ed esami, a 45 posti di referendario di Tribunale Amministrativo regionale dell ruolo della magistratura amministrativa, indetto con D.P.C.M. del 29 dicembre 2014,** in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore, nominata con D.P.C.M.* del 12 giugno 2015 e ss.mm. ii., domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, alla via dei Portoghesi**, 12**

Il **Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa**, in persona del presidente e legale rappresentante *pro tempore,* domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, alla via dei Portoghesi**, 12**

e nei confronti di

1) Dott. Caudullo Agata Gabriella, nata a Catania il 15 aprile 1972, (C.F. CDLGGB72D55C3510) indirizzo Pec agatagabriella.caudullo@*pec*.ordineavvocaticatania.it.

2) Dott. Antonino Scianna, nato a Bagheria il 20.08.1968 (C.F. SCBBBB68M20A546A) ed ivi residente in via Diego D'Amico, complesso Bruno n. 35.

3) Dott. Francesca Goggiamanni, residente in Cosenza, alla via Nicolò Parisio, 2 A.

avverso e per l'annullamento
previa concessione della più idonea misura cautelare

1. **del verbale n. 99 della Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a 45 posti di referendario di T.A.R., indetto con D.P.C.M. del 29 dicembre 2014, inerente la seduta del 29 novembre 2017, nell'ambito della quale l'avv. Patrizia Perrino ha sostenuto la prova orale conseguendo un punteggio pari a n. 36 punti per le materie obbligatorie, insufficiente per il superamento di detta prova il cui punteggio non può essere inferiore a punti n. 40 (Doc. 1)**
2. **del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2017, di approvazione della graduatoria definitiva**

del concorso per titoli ed esami, a 45 posti di referendario di T.A.R., indetto con D.P.C.M. del 29 dicembre 2014, pubblicato in data 5 gennaio 2018, in *parte qua (*doc. 2)

3. **Dell'avviso, datato 01 dicembre 2017, della Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a 45 posti di referendario di T.A.R., indetto con D.P.C.M. del 29 dicembre 2014, mediante cui è stata comunicata la conclusione (in data 30 novembre 2017) dell'esame dei candidati ammessi alla prova orale e sono stati riportati, in apposita tabella, i nominativi ed il punteggio conseguito dai n. 40 candidati che hanno superato detta prova, *in parte qua* (doc. 3)**
4. **del verbale n. 93, inerente la seduta della Commissione del 13 novembre 2017, *in parte qua (*doc. 4)**
5. **del D.P.C.M. del 20 settembre 2016 recante la nomina – a modifica ed integrazione della Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a 45 posti di Referendario T.A.R., indetto con D.P.C.M. 29 dicembre 2014, nominata con D.P.C.M. del 12 giugno 2015 – dei professori Carlo Bottari (in qualità di componente effettivo in sostituzione del Prof. Giampaolo Rossi, dimissionario), Antonella Sciortino (in**

qualità di componente supplente nelle materie pubblicistiche), Ferdinando Bocchini (in qualità di componente supplente nelle materie privatistiche), tutti sorteggiati nell'ambito della seduta del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 9 settembre 2016, *in parte qua* (doc. 5).

6. **della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa – evocata tra le premesse di cui al D.P.C.M. del 20 settembre 2016, nell'ambito della quale, tra le altre, sono stati sorteggiati, in qualità di componenti supplenti della Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a 45 posti di referendario di T.A.R., indetto con D.P.C.M. del 29 dicembre 2014, il Prof. Carlo Bottari e la Prof. Antonella Sciortino, *in parte qua, ancorché* non conosciuta (doc. 6 - Notiziario CPGA n. 14/2016 tratto dal sito di Giustizia Amministrativa che riporta i contenuti della Delibera 09.09.2017 CPGA)**
7. **del Decreto del 4 luglio 2017, a firma del Sottosegretario di Stato di Maria Elena Boschi, recante la modifica della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami, a 45 posti di Referendario di T.A.R. indetto con D.P.C.M. 29**

dicembre 2014 – nominata con D.P.C.M. del 12 giugno 2015, nonché modificata ed integrata con D.P.C.M. del 20 settembre 2016 – con la nomina del Presidente di Sezione del Consiglio di Stato. Dott. Raffaele Carboni, a Presidente della Commissione in sostituzione del Presidente T.A.R. dott. Cesare Mastrocola, dimissionario (doc. 7)

8. **del Decreto del 13 novembre 2017, a firma del Sottosegretario di Stato di Maria Elena Boschi, recante l'integrazione, ai fini della valutazione della prova facoltativa in lingue straniere, della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami, a 45 posti di Referendario di T.A.R. indetto con D.P.C.M. 29 dicembre 2014 – nominata con D.P.C.M. del 12 giugno 2015, nonché modificata ed integrata con D.P.C.M. del 20 settembre 2016 e con il successivo decreto del Sottosegretario di Stato del 4 luglio 2017 – con la nomina del Prof. Alessandra Carachino (lingua inglese), Geromine Villanova (lingua francese), Harold Peter Fuchs (lingua tedesca), Antonio Marco Garsia (lingua spagnola) (Doc. 8)**
9. **di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale ancorché lesivo e non conosciuto dalla ricorrente**

Premesso

1) Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del 26 marzo 2018, notificato a tutte le parti in data 29 marzo 2018 (doc. 26), l'avv. Patrizia Perrino ha chiesto l'annullamento degli atti indicati in epigrafe con l'adozione di ogni più idonea misura cautelare; il ricorso viene di seguito integralmente trascritto:

"**ECC.mo Signor Presidente della Repubblica**

* * * * *

RICORSO STRAORDINARIO

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

***ex* artt. 8 e ss. del D.P.R. 24.11.1971, n 1199**

con istanza di sospensione

ex art. 3, comma 4, della Legge 21.07.2000 n.205

nell'interesse dell'avv. Patrizia Perrino, nata a Palermo il 10 febbraio 1964 (C.F. PRRPRZ64B50G273W) e residente in via Ippolito Nievo, 1 D – 37128 Verona (Vr), rappresentata e difesa dal Prof. A**vv. Giovanni Sala (**C.F. SLAGNN48C04D915C) con studio in Verona, Lungadige Capuleti, 1/A in forza di mandato a margine del presente atto (**indirizzi ai quali inviare le comunicazioni: fax 045.8008802 - PEC g.sala@pec.iuscapuleti.it)**

contro

La **Presidenza del Consiglio dei Ministri** (C.F. 8018823057), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore,* domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, alla via dei Portoghesi**, 12**

La **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale**

(C.F. 8018823057), in persona del Segretario Generale e legale rappresentante *pro tempore,* domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, alla via dei Portoghesi**, 12**

La **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale – Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali – Servizio per il personale delle magistrature** (C.F. 8018823057), in persona del legale rappresentante *pro tempore,* domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, alla via dei Portoghesi**, 12**

La **Commissione Esaminatrice del concorso per titoli ed esami, a 45 posti di referendario di Tribunale Amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa, indetto con D.P.C.M. del 29 dicembre 2014,** in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore,* nominata con D.P.C.M. del 12 giugno 2015 e ss.mm. ii., domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, alla via dei Portoghesi**, 12**

Il **Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa**, in persona del presidente e legale rappresentante *pro tempore,* domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, alla via dei Portoghesi**, 12**

e nei confronti di

1) Dott. Caudullo Agata Gabriella, nata a Catania il 15 aprile 1972, (C.F. CDLGGB72D55C3510) indirizzo Pec agatagabriella.caudullo@*pec*.ordineavvocaticatania.it.

2) Dott. Antonino Scianna, nato a Bagheria il 20.08.1968 (C.F. SCBBBB68M20A546A) ed ivi residente in via Diego D'Amico, complesso Bruno n. 35.

3) Dott. Francesca Goggiamanni, residente in Cosenza, alla via Nicolò Parisio, 2 A.

4) Dott. Fabio Maffei, nato a Napoli il 13 febbraio 1975, presso l'Ufficio Tar Campania, Sede di Salerno, Largo San Tommaso d'Aquino, 3, 84121 Salerno.

avverso e per l'annullamento

previa concessione della più idonea misura cautelare

10. **del verbale n. 99 della Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a 45 posti di referendario di T.A.R., indetto con D.P.C.M. del 29 dicembre 2014, inerente la seduta del 29 novembre 2017, nell'ambito della quale l'avv. Patrizia Perrino ha sostenuto la prova orale conseguendo un punteggio pari a n. 36 punti per le materie obbligatorie, insufficiente per il superamento di detta prova il cui punteggio non può essere inferiore a punti n. 40 (Doc. 1)**
11. **del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2017, di approvazione della graduatoria definitiva del concorso per titoli ed esami, a 45 posti di referendario di T.A.R., indetto con D.P.C.M. del 29 dicembre 2014, pubblicato in data 5 gennaio 2018, in *parte qua (*doc. 2)**
12. **Dell'avviso, datato 01 dicembre 2017, della Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a 45 posti di referendario di T.A.R., indetto con D.P.C.M. del 29 dicembre 2014, mediante cui è stata comunicata la conclusione (in data 30 novembre 2017) dell'esame dei candidati ammessi alla prova orale e sono stati riportati, in apposita tabella, i nominativi ed il punteggio conseguito dai n. 40 candidati che hanno superato detta prova, *in parte qua* (doc. 3)**
13. **del verbale n. 93, inerente la seduta della Commissione del 13 novembre 2017, *in parte qua (*doc. 4)**
14. **del D.P.C.M. del 20 settembre 2016 recante la nomina – a modifica ed integrazione della Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a 45 posti di Referendario T.A.R., indetto con D.P.C.M. 29 dicembre 2014, nominata con D.P.C.M. del 12 giugno**

2015 – dei professori Carlo Bottari (in qualità di componente effettivo in sostituzione del Prof. Giampaolo Rossi, dimissionario), Antonella Sciortino (in qualità di componente supplente nelle materie pubblicistiche), Ferdinando Bocchini (in qualità di componente supplente nelle materie privatistiche), tutti sorteggiati nell'ambito della seduta del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 9 settembre 2016, *in parte qua* (doc. 5).

15. **della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa – evocata tra le premesse di cui al D.P.C.M. del 20 settembre 2016 - nell'ambito della quale, tra le altre, sono stati sorteggiati, in qualità di componenti supplenti della Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a 45 posti di referendario di T.A.R., indetto con D.P.C.M. del 29 dicembre 2014, il Prof. Carlo Bottari e la Prof. Antonella Sciortino, *in parte qua, ancorché* non conosciuta (doc. 6 - Notiziario CPGA n. 14/2016 tratto dal sito di Giustizia Amministrativa che riporta i contenuti della Delibera 09.09.2017 CPGA)**
16. **del Decreto del 4 luglio 2017, a firma del Sottosegretario di Stato di Maria Elena Boschi, recante la modifica della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami, a 45 posti di Referendario di T.A.R. indetto con D.P.C.M. 29 dicembre 2014 – nominata con D.P.C.M. del 12 giugno 2015, nonché modificata ed integrata con D.P.C.M. del 20 settembre 2016 – con la nomina del Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, Dott. Raffaele Carboni, a Presidente della Commissione in sostituzione del Presidente T.A.R. dott. Cesare Mastrocola, dimissionario (doc. 7).**
17. **del Decreto del 13 novembre 2017, a firma del Sottosegretario di Stato di Maria Elena Boschi, recante l'integrazione, ai fini della valutazione della prova facoltativa in lingue straniere, della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami, a 45**

posti di Referendario di T.A.R. indetto con D.P.C.M. 29 dicembre 2014 – nominata con D.P.C.M. del 12 giugno 2015, nonché modificata ed integrata con D.P.C.M. del 20 settembre 2016 e con il successivo decreto del Sottosegretario di Stato del 4 luglio 2017 – con la nomina dei Prof. Alessandra Carachino (lingua inglese), Geromine Villanova (lingua francese), Harold Peter Fuchs (lingua tedesca), Antonio Marco Garsia (lingua spagnola) (Doc. 8)

18. **di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale ancorché lesivo e non conosciuto dalla ricorrente**

Fatto

1. L'avv. Patrizia Perrino ha partecipato al concorso nazionale, per titoli ed esami, a 45 posti di referendario T.A.R., indetto con D.P.C.M. 29 dicembre 2014, pubblicato in G.U. IV serie speciale, n. 3 del 13 gennaio 2015 (doc. 9)

Quanto alle prove concorsuali, detto Decreto prevedeva all'art. 9, tra le altre, che:

a. gli esami consistevano nello svolgimento di quattro prove scritte nelle materie di diritto privato, diritto amministrativo, scienza delle finanze e diritto finanziario, diritto amministrativo (prova pratica).

b. avrebbero avuto accesso alla prova orale i candidati che avessero ottenuto *"una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi"*.

c. sarebbero stati valutati positivamente alla prova orale – vertente oltre che sulle prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto penale, sul diritto processuale civile e sul diritto processuale penale, sul diritto internazionale pubblico e sul diritto internazionale privato, sul diritto del lavoro e sull'economia politica – i candidati che avessero riportato *"non meno di quaranta cinquantesimi"*.

d. la valutazione complessiva sarebbe risultata dalla somma dei punti ottenuti in sede di valutazione dei titoli, dei punti conseguiti per ciascuna delle prove

scritte e dei punti attribuiti alla prova orale, per cui si sarebbe aggiunto il punteggio inerente la valutazione della prova facoltativa di lingue straniere (pari al massimo a n. 2 punti per ciascuna delle lingue straniere che il candidato avesse dimostrato di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere).

Quanto, invece, all'Organo valutatore, il citato D.P.C.M. prevedeva all'art. 7 che *"La Commissione esaminatrice verrà nominata con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e sarà composta da un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato o qualifica equiparata che la presiede, da un Consigliere di Stato, da un Consigliere di Tribunale Amministrativo Regionale e da due professori universitari ordinari di materie giuridiche".* Detto Organo, secondo la stessa norma, sarebbe poi stato eventualmente integrato con l'aggiunta di ulteriori componenti ai fini della valutazione della prova facoltativa di lingue straniere.

2. Con D.P.C.M. del 12 giugno 2015 veniva nominata – ai sensi dell'art. 16 della Legge 27 aprile 1982, n. 186, recante le norme disciplinanti "*Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali",* espressamente richiamato tra le premesse di cui al D.P.C.M. in questione – la Commissione di concorso, composta dal dott. Cesare Mastrocola (Presidente di T.A.R., indicato quale Presidente della Commissione), dal dott. Salvatore Cacace (Consigliere di Stato, indicato quale componente), dalla Dott. Giulia Ferrari (all'epoca Consigliere di T.A.R., indicata quale componente), dall'Avv. Giampaolo Rossi (Professore ordinario di diritto amministrativo in quiescenza, indicato quale componente), dall'Avv. Michele Castellano (Professore ordinario di diritto commerciale, indicato quale componente). Con lo stesso decreto veniva nominato a svolgere le funzioni di segretario il dott. Roberto Orsini, Dirigente del Consiglio di Stato (doc. 10).

3. Le prove scritte si svolgevano nelle giornate del 26, 27, 28 e 29 luglio 2017 e, all'esito della valutazione delle stesse, la ricorrente riceveva via Pec, in data 12 ottobre 2017, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri la comunicazione

contenente la votazione conseguita, pari a complessivi n.163 punti (così ripartiti; n. 39,5 punti per la prova di diritto privato; n. 43,0 punti per la prova di diritto amministrativo, n. 40,0 per la prova di diritto amministrativo pratico; n. 40,5 punti per la prova di diritto tributario) con voti, quindi, superiori alla media che di solito si riscontra in questo concorso ed in questo caso, come è facilmente accertabile, tra quelli più alti rispetto alla media degli altri candidati. Oltre al punteggio conseguito per le prove scritte veniva reso noto il punteggio conseguito in ordine ai titoli, pari a n. 35 punti (doc. 11).

L'avv. Patrizia Perrino veniva, dunque, ammessa a sostenere le prove orali e veniva invitata per il giorno 29 novembre 2017 presso il Consiglio di Stato per essere esaminata.

4. Nelle more dei risultati delle prove scritte e dello svolgimento delle prove orali, la Commissione esaminatrice veniva integrata e modificata a mezzo di successivi decreti.

In particolare, con D.P.C.M. del 20 settembre 2016 venivano nominati i professori: Carlo Bottari (Professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico), in qualità di componente effettivo in sostituzione del Prof. Giampaolo Rossi, dimissionario; Antonella Sciortino (Professore ordinario di diritto costituzionale), in qualità di componente supplente nelle materie pubblicistiche, ossia diritto pubblico, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, scienza delle finanze e diritto finanziario, Fernando Bocchini (Professore ordinario di istituzioni di diritto privato), in qualità di componente supplente nelle materie privatistiche, ossia diritto privato o diritto civile (cfr. doc. 5).

Come emerge dalle premesse di cui al citato D.P.M.C., i tre professori (Bottari, Sciortino e Bocchini) sono stati tutti sorteggiati nell'ambito della seduta del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 9 settembre 2016, ove, tra le altre, si era convenuta l'applicabilità al concorso, "*per quanto non espressamente previsto e per quanto compatibile",* delle previsioni di cui all'art. 9 del D.P.R. 09 maggio 1994, n. 487, *"Regolamento recante norme*

sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", con particolare riguardo al comma 5, che disciplina la nomina e l'intervento dei componenti supplenti, ritenuti necessari dal Consiglio di Presidenza nella misura di due – ossia in sostituzione dei soli professori universitari componenti la Commissione – "*al fine di un rapido completamento della procedura concorsuale".*

Con successivo decreto del 4 luglio 2017, a firma del Sottosegretario di Stato Maria Elena Boschi, la composizione della Commissione esaminatrice veniva ulteriormente modificata mediante la nomina del Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, dott. Raffaele Carboni, a Presidente della Commissione in sostituzione del Presidente T.A.R., dott. Cesare Mastrocola, dimissionario (doc. 7).

Infine, con decreto del 13 novembre 2017, sempre a firma del Sottosegretario di Stato Maria Elena Boschi, la composizione della Commissione esaminatrice veniva ulteriormente integrata attraverso la nomina dei professori che avrebbero valutato le prove, facoltative, di lingua straniera (doc. 8)

5. L'avv. Patrizia Perrino sosteneva la prova orale nella seduta del 29 novembre 2017 (verbale n. 99, doc. n. 1) innanzi alla Commissione esaminatrice del concorso.

All'esito della prova orale la ricorrente conseguiva un punteggio pari a n. 36 punti per le materie obbligatorie, non raggiungendo la votazione minima necessaria a superare la prova orale.

6. Nel corso degli esami orali del concorso venivano respinti ben n. 6 concorrenti, il che costituisce un *unicum* nella storia di questo concorso.

Segnatamente, non hanno conseguito adeguato punteggio agli orali i seguenti candidati: l'Avv. Filippo Dallari con il punteggio pari a n. 36 punti per le materie obbligatorie (cfr. doc. 12 – verbale n. 95); la Dott. Claudia D'Amore con punteggio pari a n. 34 punti per le materie obbligatorie (cfr. doc. 12 – verbale n. 95); la Dott. Maria Corsaro con punteggio pari a n. 35 punti per le

materie obbligatorie (cfr. doc. 12 – verbale n. 95); la Dott. Claudia Giulia con punteggio pari a n. 35 punti per le materie obbligatorie (cfr. doc. 13 – verbale n. 95); la Dott. Leonarda Mariggiò con punteggio pari a n. 33 punti per le materie obbligatorie (cfr. doc. 14 – verbale n. 98).

Risulta, quindi, che abbiano proposto ricorso dinanzi il TAR del Lazio, svolgendo anche domanda cautelare, i concorrenti ammessi a sostenere le prove orali Dott. Filippo Dallari, Dott. Claudia D'Amore, Dott. Leonarda Mariggiò, Dott. Claudia Giulia radicando i procedimenti pendenti sub R.G. 630/2018 quanto al dott. Dallari; sub R.G. 632/2018 quanto alla dott.ssa D'Amore; sub R.G. 700/2018 quanto alla dott.ssa Leonarda Mariggiò; sub R.G. 990/2018 quanto alla Dott. Claudia Giulia.

All'udienza camerale del 21 febbraio 2018 il TAR del Lazio, sezione II, con ordinanze tutte pubblicate in data 22 febbraio 2018 e recanti il n. 982/2018 per il dott. Dallari, il n. 983/2018 quanto alla dott. D'Amore, il n 990/2018 quanto alla Dott. Mariggiò ed il n. 986/2018 quanto alla dott. Claudia Giulia (cfr. docc. Da 15 a 18), ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, a 45 posti di referendario di Tar, indetto con d.P.C.M. del 29.12.2014, pubblicato sulla G.U., IV serie speciale, n. 3 del 13 gennaio 2015, relativamente ai gravame proposti, fissando per la prosecuzione della trattazione delle domande cautelari, la camera di consiglio del 18 aprile 2018.

La dott. Maria Corsaro ha presentato in data 15 marzo 2018 ricorso straordinario al Capo dello Stato.

7. L'avv. Patrizia Perrino, quindi, venuta a conoscenza che gli altri concorrenti che non avevano superato l'esame orale avevano proposto ricorso giurisdizionale, svolgeva apposita richiesta di accesso agli atti, riscontrata in data 2 marzo 2018, allorché le venivano trasmessi, tra gli altri il verbale n. 91, inerente la seduta della Commissione del 4 ottobre 2017, nell'ambito della quale era stato stabilito il calendario delle prove orali (doc. 19), il verbale 93, inerente la seduta della Commissione del 13 novembre 2017, nell'ambito della

quale erano state stabilite le modalità di espletamento delle prove orali e formati gli elenchi di domande che ciascun candidato avrebbe dovuto sorteggiare (doc. 4); i verbali (dal 94 al 100) relativi alle sette sedute nell'ambito delle quali si erano svolte le prove orali dei 47 candidati ammessi.

Dalla disamina del verbale n. 99 della seduta del 29 novembre 2017 – nell'ambito della quale si era svolta la prova orale dell'avv. Patrizia Perrino – emergeva che Commissione aveva motivato l'insufficienza attribuita alla candidata con l'attribuzione di n. 36/50 con la seguente motivazione " *La candidata non raggiunge pertanto la votazione minima sufficiente per superare la prova orale. Mostra una preparazione gravemente carente e generica in relazione a tutte le discipline, salvo che in scienza delle finanze e diritto del lavoro, materie nelle quali la candidata ha mostrato una discreta preparazione".*

Inoltre, dalla disamina dei verbali n. 91, 92 e 93 emergeva che sia le date delle prove orali (doc. 21 - verbale n. 91, seduta del 4 ottobre 2017), sia le modalità di espletamento di dette prove, inclusa la redazione e la formazione degli elenchi delle domande alle quali i candidati avrebbero dovuto rispondere (doc. 4 - verbale n. 93, seduta del 13 novembre 2017), erano state stabilite dalla Commissione composta anche dai componenti supplenti, presenti in sostituzione di quelli effettivi.

In particolare, nella seduta del 4 ottobre 2017 (doc. 21) erano presenti tutti e due i componenti supplenti (la Prof.ssa Sciortino ed il Prof. Bocchini) e nel vernale n. 91 si legge che "*I componenti supplenti sostituiscono i componenti titolari, Prof. Bottari e Castellano, che a suo tempo hanno comunicato la propria indisponibilità a partecipare alla riunione odierna"*

Analogamente, nella seduta del 13 novembre 2017 (doc. 4) nell'ambito della quale venivano predisposte "*su proposta dei singoli commissari, un elenco di domande, in numero (54) superiore al totale (47) dei singoli candidati ammessi all'orale, per ciascuna delle materie indicate nella seduta del 12 ottobre 2017",* era presente il componente supplente Prof. Bocchini e nel verbale n. 93

si legge che "*Il componente supplente sostituisce il componente titolare, Prof. Castellano, che a suo tempo ha comunicato la propria indisponibilità a partecipare alla riunione odierna".*

Quanto, infine, al documento giustificativo, datato 7 novembre 2017, che avrebbe dovuto rappresentare l'impedimento "grave e documentato" (così dispone l'art. 9 dei D.P.R. 487/1994) a causa del quale il Prof. Castellano non aveva potuto presenziare alla seduta del 13 novembre 2017, emergeva che non vi era stato un effettivo impedimento e che, in realtà, con detta nota giustificativa risultava che detto componente non si era assentato per un impedimento grave e documentato, ma per ragioni di organizzazione ed espletamento "*dei propri doveri professionali (universitari e di studio)" (*doc. 23)

La valutazione della prova orale dell'Avv. Patrizia Perrino risulta evidentemente viziata e, quindi, meritevole di annullamento alla stregua dei seguenti motivi di

Diritto

Premessa

La proposizione del presente ricorso è svolta al solo fine di contestare il mancato superamento della prova orale sostenuta dall'avv. Patrizia Perrino, non intendendosi contestare ed invalidare la positiva valutazione conseguita dai candidati vincitori, né formulare censure dirette all'annullamento dell'intera procedura concorsuale, né l'ordine della graduatoria dei medesimi vincitori

Gli atti indicati in epigrafe sono, dunque, sono impugnati nella parte che riguarda esclusivamente i vizi di cui alle censure di seguito formulate.

Dalla documentazione concorsuale emerge che vi sia stato un utilizzo non corretto delle figure dei componenti supplenti e che ciò abbia influenzato negativamente lo svolgimento della prova orale della ricorrente. Vi è stata, in particolare, una disomogenea applicazione dei criteri, per evitare la quale la disciplina generale prevede come eccezionale, e non certo come modalità organizzativa ordinaria delle sedute, l'intervento dei componenti supplenti.

I

Violazione e falsa applicazione dell'art. 16, comma 3, Legge 27.04.1982 n. 186 – Mancata partecipazione alla commissione di un magistrato TAR.

La Legge 27.04.1982 n. 186 ("Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali") all'art. 16, commi 2 e 3 ("Ammissione alla magistratura amministrativa.") dispone che *"il concorso è disciplinato dall'articolo 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 "* e che "*La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il consiglio di presidenza, ed è composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o qualifica equiparata, che la presiede, da un consigliere di Stato, **da un consigliere di tribunale amministrativo regionale** e da due professori universitari ordinari di materie giuridiche".*

Come consigliere di TAR il CPGA nominò a suo tempo, con delibera del 17.05.2015, la dott. Giulia Ferrari, in servizio presso il TAR del Lazio che ha poi fatto parte della commissione di concorso fino alla fine delle prove orali, che si sono concluse nella seduta del 30 novembre 2017.

Solo che a seguito di deliberazione del CPGA del 12.02.2016, con DPR del 28.06.2016, registrato in data 01.07.2016 – e, quindi, ben prima che si svolgessero le prove scritte, che hanno avuto luogo dal 26 al 29 luglio 2016 – la dott. Ferrari è stata nominata Consigliere di Stato, con decorrenza giuridica 12.02.2016 (poi corretta al 17.12.2015 con deliberazione del CPGA del 09.09.2016) e con effettiva presa di servizio dal 1 gennaio 2017, poi ulteriormente posticipata (cfr. doc. 6 – cfr. Notiziario CPGA n. 14/2016 tratto dal sito di Giustizia Amministrativa che riporta i contenuti della Delibera 09.09.2017 CPGA)

E' ovvio che il legislatore, in un'ottica in cui il Consiglio di Stato, da una parte, ed i TAR dall'altra non compongono anche dal punto di vista delle carriere, un sistema unitario, ha voluto che in questa commissione fossero rappresentate

entrambe le componenti del sistema, e non solo con riferimento alla diversità delle funzioni, ma proprio avendo riguardo alla diversa posizione giuridica posseduta, e alla collocazione in un ruolo differente che consente di rappresentare la componente TAR.

Ed, infatti, il Consigliere Giulia Ferrari è stata nominata Consigliere di Stato con D.P.R. 28.06.2016, registrato il 1 luglio 2016 (tali dati sono richiamati nella citata delibera del CPGA del 9 settembre 2016) e a prescindere dalle funzioni nel frattempo svolte **la nomina ha, quindi, prodotto i suoi effetti giuridici, con la relativa collocazione nel diverso ruolo dei consiglieri di Stato, quando dovevano ancora svolgersi le prove scritte.**

Con la giuridica conseguenza che il Consigliere Ferrari non poteva fare più parte della Commissione esaminatrice ed avrebbe dovuto essere sostituita.

La circostanza che il CPGA abbia scientemente omesso di sostituirla concretizza una violazione di legge, essendo una chiara violazione della citata disposizione primaria, che non ammette eccezioni.

Tale violazione, peraltro, è grave perché la nomina da parte del CPGA risale al 12.02.2016 (cfr. doc. 24 – Notiziario delle delibere del CPGA n. 3/2016 tratto dal sito di Giustizia Amministrativa), quindi a molti mesi prima che le prove concorsuali iniziassero, per cui il CPGA avrebbe avuto tutto il tempo necessario ed opportuno per sostituirla, senza arrecare pregiudizio alcuno alla continuità dell'attività della commissione.

Non solo; il CPGA avrebbe dovuto quanto meno provvedere alla sostituzione del Consigliere Ferrari nel lasso di tempo in cui ai primi di ottobre 2017 la Commissione ha terminato la correzione delle prove scritte e, cioè, prima delle prove orali.

Senza contare che la sostituzione di altri componenti effettivi è avvenuta anche durante la correzione degli scritti, posto che nel tempo si sono dimessi due componenti; il Presidente Cesare Mastrocola, Presidente della Commissione ed il Prof. Giampaolo Rossi.

La permanenza del Consigliere Ferrari, invece, dopo la sua nomina a

consigliere di Stato deve, quindi, essere ritenuta una violazione del dettato normativo realizzata dall'Organo di autogoverno della magistratura amministrativa.

In ogni caso, tale presenza, ha reso illegittima la valutazione della prova orale della ricorrente.

Occorre infatti sottolineare che la valutazione delle prove orali, come quelle scritte è collegiale, e non può essere parcellizzata, con la conseguenza che l'irregolare composizione della commissione per la presenza di un membro non legittimato comporta la necessità di ripetere l'intera prova orale, su tutte le materie, alla ricorrente da parte di una commissione con composizione totalmente diversa, onde garantire un giudizio imparziale e distaccato (sulla rinnovazione della prova orale ad opera di una commissione in diversa composizione" cfr. *ex multis,* T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 26.07.2013 n. 3061).

ooooo

II

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 16 della Legge 186/1982. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 17 del D.P.R. n. 214/1973. Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del D.P.R. 214/1973. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 del D.P.C.M. del 29.12.2014. Violazione e/o falsa applicazione della delibera del 23 febbraio 2012 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. Eccesso di potere. Insussistenza dei presupposti giuridici e fattuali. Manifesta irragionevolezza e illogicità. Disparità di trattamento. Sviamento di potere.

1. Occorre contestare il mancato superamento della prova orale dell'Avv. Patrizia Perrino in ragione della illegittima composizione dell'Organo valutatore, con specifico riferimento alla seduta del 29 novembre 2017.

La dedotta illegittimità si ravvisa sotto un duplice profilo:

a) In applicazione della disciplina vigente al momento dell'indizione della procedura e, comunque, dell'integrazione della Commissione con D.P.C.M. del 20 settembre 2016 – il riferimento è all'art. 16 della Legge 186/1982, all'art. 17

del D.P.R. n. 214/1972 e gli appositi criteri per la nomina dei componenti della Commissione di Concorso per referendari Tar, approvati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa con delibera del 23 febbraio 2012 – la Presidenza del Consiglio dei Ministri non avrebbe potuto procedere alla nomina di componenti supplenti, **perché non contemplata dal legislatore.** Pertanto, l'art. 9 del D.P.R. n. 487/1994 non poteva trovare applicazione con riguardo al caso di specie.

b) in ogni caso, sebbene l'art. 9 del D.P.R. n. 487/1994 sia stato applicato in via analogica, senza tenere conto della specialità della disciplina sottesa al concorso per referendario TAR, comunque detta norma non è stata correttamente applicata, poiché di fatto, i componenti supplenti non sono intervenuti a fronte di impedimenti gravi e documentati – quali solo possono essere un lutto od una malattia - dei componenti effettivi (il Prof. Bottari ed il Prof. Castellano), ma si sono alternati a questi come se fossero componenti titolari, programmando con largo anticipo le rispettive partecipazioni alle sedute ed, addirittura, concorrendo alla fissazione del calendario delle prove orali ed alla scelta dei quesiti da sottoporre ai candidati. Senza considerare che non si comprende perché mai siano stati nominati i componenti supplenti per i soli professori universitari e non anche per gli ulteriori componenti effettivi.

2a. Quanto al primo profilo

La nomina dei componenti supplenti è avvenuta con D.P.C.M. del 20 settembre 2016, sulla scorta della deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 9 settembre 2016 in ordine alla necessità di nominare due componenti supplenti che sostituissero i due professori ordinari, componenti titolari, "*al fine di un rapido completamento della procedura concorsuale"* (cfr. doc. 5).

Tuttavia, la disciplina vigente in tema di nomina e composizione della Commissione di concorso per referendario di TAR non prevedeva, giuridicamente, la possibilità di nominare supplenti, poiché all'art. 16 della Legge n. 186/1982 il legislatore, premettendo al secondo comma che "*Il*

concorso è disciplinato dall'articolo 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 ", stabiliva, al terzo comma, che "*La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il consiglio di presidenza, ed è composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o qualifica equiparata, che la presiede, da un consigliere di Stato, da un consigliere di tribunale amministrativo regionale e da due professori universitari ordinari di materie giuridiche"* e che "*Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dirigente del ruolo del personale di segreteria in servizio presso il Consiglio di Stato"*

Coerentemente, il D.P.R. n. 214/1973 – nel testo vigente *ratione temporis* al momento dell'indizione della procedura e, comunque, del sorteggio e della nomina dei componenti supplenti – prevedeva e sanciva all'art. 17, rubricato "*Commissione esaminatrice"* che *"La commissione esaminatrice è presieduta dal magistrato del Consiglio di Stato più anziano"* (primo comma), che "*Per le prove facoltative di lingue straniere la commissione è integrata, ove occorra, da membri aggiunti per ciascuna delle lingue che sono oggetto di esame."* (secondo comma) e che "*La commissione è assistita, per l'ufficio di segreteria, da un impiegato della carriera direttiva, di qualifica non inferiore a direttore di sezione."* (terzo comma).

Solo successivamente, in epoca recentissima, la norma è stata modificata dall'art. 4, comma 1, lett. a) del D.P.R. 4 agosto 2017 n. 132, che ha così sostituito il primo comma *"Con il decreto di nomina dei componenti della commissione di cui all'articolo 16 della legge 27 aprile 1982, n. 186, possono essere nominati i commissari supplenti, destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od impedimento".*

In ossequio al principio del *tempus regit actum* è evidente che la previsione sopra riportata – che riguarda, peraltro, tutti i membri della Commissione di concorso e non, come nel caso di specie, solo alcuni (i professori universitari) – non trova applicazione con riguardo alla procedura concorsuale oggetto di

ricorso, giacché, come detto, successiva sia all'indizione della stessa, sia all'adozione del D.P.C.M. del 20 settembre 2016.

Peraltro è giuridicamente evidente che la mera circostanza che nel 2017 si sia resa necessaria una modifica dell'art. 17 del D.P.R. 214/1973, proprio ed espressamente nel senso di introdurre la possibilità che, in sede di nomina della Commissione vengano nominati anche componenti supplenti che sostituiscano quelli effettivi in caso di assenza o di impedimento di questi ultimi, implica che prima della novella, la Commissione di concorso per referendario di TAR avrebbe dovuto operare unicamente attraverso i componenti titolari.

Con la giuridica conseguenza che, quando nel 2016, a seguito delle dimissioni del Prof. Giampaolo Rossi, nella seduta del 09.09.2016, il C.P.G.A. - utilizzando i due nomi rimasti nella terna di nomi dell'originario sorteggio, nel nominare in sua sostituzione il Prof. Carlo Bottari, ordinario di istituzioni di diritto pubblico, quale componente effettivo – **ha pensato bene di individuare anche dei supplenti (**nominando la Prof. Antonella Sciortino, ordinario di diritto costituzionale, quale componente supplente del Prof. Bottari ed il Prof. Bocchini quale supplente del Prof. Castellano) **ha compiuto una nomina illegittima, perché non consentita dalla primaria disposizione all'epoca vigente.**

Non vi era, dunque, alcuna previsione di legge o regolamentare che consentisse al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa prima ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri poi, di integrare la Commissione di concorso attraverso il sorteggio e la nomina di componenti supplenti – peraltro, nella misura di due – con la conseguenza che, in ragione della specialità di detta disciplina, non avrebbe potuto trovare applicazione l'art. 9 del D.P.R.487/1994, valevole solo ed unicamente per i concorsi finalizzati all'accesso agli altri impieghi nelle pubbliche amministrazioni.

Proprio il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, con apposita delibera del 23 febbraio 2012 aveva fissato i *"Criteri per la nomina dei componenti della commissione di concorso per referendari T.A.R.",* indicando

quale norma di riferimento il solo art. 16 della Legge n. 186/1982, conformemente al quale, quanto alla composizione dell'Organo esaminatore, aveva stabilito che "*La commissione di concorso a Referendario di TAR è composta da un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato o da un Presidente di TAR, che la presiede, da un Consigliere di Stato, da un Consigliere di TAR, da due Professori universitari. Il Consiglio, di norma nomina non più di tre componenti del medesimo sesso".*

In nessun punto della summenzionata delibera si rinviene la possibilità di nominare componenti supplenti sebbene, questi siano stati illegittimamente nominati.

1b. Quanto al secondo profilo

Deve rilevarsi che la nomina dei componenti supplenti, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 487/1994, è stata motivata *"al fine di un rapido completamento della procedura concorsuale".* Come se, ad un certo punto del concorso, resasi stringente l'esigenza di far fronte alla carenza di organico presso i TAR, si sia inteso accelerare i lavori attraverso la nomina di ulteriori componenti e la costituzione di una subcommissione parallela.

In realtà, detto dichiarato fine sembra contrastare in maniera piuttosto evidente con il ruolo a carattere eccezionale che la summenzionata norma riconosce ai componenti supplenti e, dunque, con i presupposti precisi e necessitati sottesi all'intervento degli stessi nei lavori della Commissione in composizione effettiva.

Difatti, il citato art. 9 stabilisce, al comma 5, che "*Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I* ***supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi."***

Invece, gli atti concorsuali non consentono di ravvisare una reale distinzione tra componenti effettivi e componenti supplenti, dando atto, piuttosto di un'alternanza tra le due categorie rispetto ad un programma temporale prefissato, a prescindere dalle esigenze e dalla disponibilità dei componenti

titolari.

In altri termini, vi è stata una sovversione del normale funzionamento della Commissione di concorso che, di regola, fissa le date delle sedute tenendo conto della effettiva possibilità di tutti i componenti titolari di prendervi parte. Né è stata percorsa o esaminata o valutata l'ipotesi di spostare più opportunamente le sedute già fissate affinché la Commissione potesse riunirsi al completo dei suoi componenti effettivi.

Di tale evidenza si risultano elementi sintomatici:

1. La nota del Prof. Bottari del 9 ottobre 2017 che chiedeva di essere sostituito per talune sedute in ragione dei propri normali impegni universitari (doc. 20)
2. La nota del 7 novembre 2017 a firma del Prof. Castellano il quale comunicava che sarebbe stato sostituito dal Prof. Bocchini per talune sedute (doc. 23) e l'analoga nota a firma del Prof. Bottari del 9 ottobre 2017.
3. Il verbale del n. 93 inerente la seduta del 13 novembre 2017, nell'ambito della quale l'individuazione delle domande da sottoporre ai candidati e la formazione degli elenchi di domande che i candidati stessi avrebbero dovuto sorteggiare è avvenuta in presenza e con la partecipazione del componente supplente Prof. Bocchini, il quale, come si legge nel verbale "*sostituisce il componente titolare, Prof. Castellano, cha a suo tempo ha comunicato la propria indisponibilità a partecipare alla riunione odierna"*(doc. 4), senza recare alcuna giustificazione in ordine all' " ***impedimento grave e documentato"*** del Prof. Castellano.
4. Il verbale n. 91 (doc. 19), inerente la seduta del 4 ottobre 2017, nell'ambito della quale è stato stabilito il calendario delle prove orali, fissate per i giorni 14, 15, 16, 23, 24, 29 e 30 novembre 2017, in presenza di tutti e due i componenti supplenti Prof. Sciortino e Prof. Bocchini, i quali come si legge nel verbale, *"sostituiscono i componenti*

titolari, Prof. Bottari e Prof. Castellano, che a suo tempo hanno comunicato la propria indisponibilità a partecipare alla riunione odierna", **senza che in alcun modo fosse rappresentato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 487/1994, dell'impedimento *"grave e documentato degli effettivi"* titolari.**

Dette circostanze, dunque, dimostrano che è stata applicato illegittimamente l'art. 9, comma 5, del D.P.R. 487/1994 e che, in ogni caso, detta norma, anche se fosse stata applicabile, è stata male ed illegittimamente applicata, essendosi adoperata la figura dei componenti supplenti in modo del tutto anomalo, ossia in assenza ed in carenza dei presupposti a carattere eccezionale espressamente previsti – in caso di "impedimento grave e documentato" dei componenti titolari – bensì al solo fine di velocizzare la conclusione dei lavori concorsuali, costituendo di fatto una duplice Commissione di esame con evidente non univoco trattamento fra i concorrenti e mancanza di continuità di valutazione.

In tal modo è stato violato il principio di imparzialità e buon andamento, per avere di fatto reso titolari e supplenti perfettamente fungibili, cosicché è stata sufficiente l'assenza dei titolari, dovuta ad un qualsivoglia, normale ed ordinario impegno professionale o istituzionale, per avere giustificato tacitamente la partecipazione del supplente.

In tal modo, facendo uso illegittimo dell'applicazione di norme, non è stata garantita l'omogeneità di valutazione delle prove orali perché è ovvio, soprattutto per questo tipo di prove, che la valutazione sul livello di preparazione del candidato sia prettamente soggettiva e, quindi, lasciata al caso, cioè, alla partecipazione a quella seduta d'esame del titolare anziché del supplente.

Con l'illegittima fungibilità fra titolare e supplente che si è verificata in detta commissione, dando luogo di fatto a varie commissioni, non si è garantita l'imparzialità dei giudizi, di cui è garanzia il fatto che la commissione giudicatrice sia sempre composta dai medesimi componenti. Se tale principio può trovare deroga nei giudizi idoneativi, la sua rigorosa applicazione è invece

imprescindibile nei concorsi, laddove sono implicite valutazioni comparative tra le prove dei diversi candidati. L'esigenza di garantire comunque il funzionamento può consentire, ove previsto dalla disciplina concorsuale, la sostituzione di componenti straordinariamente e legittimamente impediti con dei supplenti, ma è illegittima l'organizzazione dei lavori della commissione in composizione variabile.

oooo

III

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 16 della Legge 186/1982. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 17 del D.P.R. n. 214/1973. Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del D.P.R. 214/1973. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 del D.P.C.M. del 29.12.2014. Violazione e/o falsa applicazione della delibera del 23 febbraio 2012 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. Eccesso di potere. Insussistenza dei presupposti giuridici e fattuali. Manifesta irragionevolezza e illogicità. Manifesta ingiustizia. Disparità di trattamento. Sviamento di potere. Violazione del Collegio perfetto

Dalla illegittima composizione della Commissione esaminatrice non può che derivare la chiara violazione del principio del collegio perfetto, sia in considerazione che le domande che hanno costituito oggetto della prova orale sono state determinate nella seduta del 13 novembre 2017, in presenza e con la partecipazione del componente supplente in luogo del titolare Prof. Castellano - e senza alcuna giustificazione, peraltro, del "grave impedimento" ex art. 9 del D.P.R. 214/1973 (sebbene inapplicabile per quanto *supra* evidenziato) – sia perché gli esami orali si sono svolti senza un criterio uniforme ed univoco di esame e valutazione, dettato dalla presenza di due ed anche tre commissioni di esame, e con evidente disparità di trattamento.

Giova rammentare, a tale proposito, che secondo consolidata giurisprudenza la regola del collegio perfetto deve " *invero, trovare osservanza in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei*

candidati (fissazione dei criteri di massima di valutazione delle prove concorsuali; selezione degli argomenti e redazione delle tracce delle prove scritte; determinazione dei quesiti da sottoporre ai candidati nelle prove orali; correzione degli elaborati e svolgimento delle prove orali), ovvero in ogni altro caso in cui ciò sia espressamente previsto dalla regolamentazione del concorso, mentre le operazioni concorsuali di carattere meramente istruttorio e preparatorio non impongono, invece, la presenza di tutti i componenti del collegio e possono avvenire sotto il controllo ed alla presenza di solo alcuni di essi o essere delegate ad un componente della commissione (D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487) (Cons. Stato , Sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5137 - conferma della sentenza del T.a.r. Lazio 18 luglio 2013, n. 7272; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 11 ottobre 2017, n. 10185).

Tanto gli esami orali, quanto la scelta dei quesiti, dunque, costituivano momenti nei quali la Commissione avrebbe dovuto operare in composizione completa, ossia in presenza di tutti i componenti titolari.

Invece dal verbale 93 della seduta del 13 novembre 2017 (doc.4) emerge che le domande furono predisposte da una Commissione composta dal membro supplente Prof. Bocchini, in sostituzione del Prof. Castellano, titolare **effettivo ed in assenza di alcun impedimento grave e documentato,** mancando i presupposti affinché questi potesse assentarsi o potesse essere sostituito (per l'ipotesi di applicabilità, al caso di specie, dell'art. 9 del D.P.R. n. 487/1994 che, invece, deve essere giuridicamente esclusa).

Inoltre, gli esami orali si sono svolti, di fatto con due ed anche tre commissioni differenti fra loro (a seconda delle composizioni con la presenza dei membri titolari, di uno o entrambi i supplenti), con evidentemente disparità di trattamento dovuta alla non uniformità e non univocità di giudizio fra i concorrenti esaminati dall'una o dall'altra delle commissioni la cui costituzione è avvenuta, ancora una volta, in carenza dei presupposti per la loro nomina.

Anche sotto detto profilo il mancato superamento della prova orale della ricorrente appare, evidentemente illegittimo, con la conseguenza che il

Presidente della Repubblica dovrebbe ritenere viziata ed annullare la prova orale dell'avv. Patrizia Perrino e disporre la rinnovazione della prova orale della ricorrente ad opera di una commissione in diversa composizione.

∘∘∘∘

IV

Violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del DPR 21.04.1973 n. 214, nonché del bando di concorso e dei criteri stabiliti dalla commissione. Mancato esame della ricorrente su due materie.

L'art. 19 del DPR 214/1973 prevede che "*Gli esami constano di quattro prove scritte e di una prova orale.*"

Per quanto riguarda le prove scritte, esse "*consistono nello svolgimento di quattro temi (tre teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:*

1) diritto privato;

2) diritto amministrativo;

3) scienza delle finanze e diritto finanziario;

4) diritto amministrativo (prova pratica).

Per quanto riguarda la prova orale essa verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, anche sulle seguenti materie;

diritto costituzionale.

diritto penale.

diritto processuale civile.

diritto processuale penale.

diritto internazionale pubblico.

diritto internazionale privato.

diritto del lavoro.

economia politica.

Contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dalla commissione le materie su cui sostenere la prova orale sono, quindi, dodici (le quattro degli scritti più altre otto) e non nove.

Nel verbale n. 93 del 13 novembre 2017 (doc. 4) si trova specificato che "*circa*

le modalità di espletamento delle prove orali, la Commissione predispone innanzitutto, su proposta dei singoli commissari un elenco di domande, in numero (54) superiore al totale (47) dei candidati ammessi all'esame, per ciascuna delle materie indicate nella seduta del 12 ottobre 2017. Si procede poi all'abbinamento delle domande delle singole materie, in modo tale da formare elenchi di domande, una per ogni materia della prova orale (9), pari complessivamente a 54."

Dal verbale 93 dd. 13 novembre 2017 risulta, quindi, che la Commissione ha erroneamente ritenuto che le materie oggetto della prova orale fossero 9 e non 12.

E ciò, evidentemente, ritenendo che erroneamente il citato DPR ed il bando, laddove prevedevano che sarebbero state oggetto della prova orale, tra l'altro "*scienza delle finanze e diritto finanziario", "diritto processuale civile e penale",* e *"diritto internazionale pubblico e privato",* autorizzino a considerare queste materie come una sola, mentre invece, vanno considerate ed anzi non possono che essere considerate, come materie distinte ed autonome.

Infatti, per quanto riguarda la "scienza delle finanze e diritto finanziario", nonostante nella formulazione del DPR 214/1973 e dello stesso bando, siano accomunate, lo sono solo a fini pratici perché la prova è unica; ma ciò non toglie che esse siano a tutti gli effetti due distinte materie, sebbene integrante a vicenda e speculari.

Ciò perché il diritto finanziario è quella branca del diritto amministrativo che studia la finanza pubblica dal punto di vista delle entrate e delle spese dello Stato e degli altri enti pubblici. Il diritto finanziario a sua volta si divide poi in vari sottogruppi il più importante dei quali è il diritto tributario, che regola la principale fonte delle entrate pubbliche, quella proveniente dall'imposizione tributaria. La scienza delle finanze è, invece, quella branca dell'economia che studia l'attività attraverso la quale lo Stato e gli altri enti pubblici si procurano le risorse necessarie a soddisfare i bisogni della collettività. La scienza delle finanze è, quindi, la corrispondente partizione dell'economia relativa al diritto

finanziario, nel senso che la scienza delle finanze ed il diritto finanziario esaminano lo stesso fenomeno (le entrate e le spese dello Stato e degli enti pubblici) sotto due aspetti distinti (economico e giuridico).

Per quanto riguarda "scienza delle finanze e diritto finanziario", nel caso della ricorrente, la domanda rivolta è stata "il principio di progressività del sistema tributario" che, essendo un argomento comune alle due materie, non ha avuto alcuna conseguenza.

Ma non così è stato, invece, sia per il "diritto processuale civile e penale" sia per il "diritto internazionale pubblico e privato" (cfr. doc. 25 - elenco delle domande sottoposte all'avv. Perrino).

Ciò significa che la circostanza che il DPR 214/1973 ed il bando indichino queste materie in tal modo, non significa che debbano essere considerate quale un'unica materia.

Non esiste una materia "diritto processuale", cosicché al candidatosi possa rivolgere una sola domanda, indifferentemente sul diritto processuale civile o su quello penale, anche se questa non ha nulla a che fare con l'altro diritto processuale; esistono, invece, un "diritto processuale civile" ed un "diritto processuale penale", del tutto autonomi fra loro.

Analogamente, non esiste una materia "diritto internazionale pubblico e privato", bensì un esistono un "diritto internazionale pubblico" (anzi per unanime dottrina, "diritto internazionale" tout court" ed un "diritto internazionale privato" (anzi per unanime dottrina, "diritto privato internazionale"), che, in quanto appunto "diritto privato", nulla ha in comune con quello pubblico.

Pertanto, anche in questo caso, considerare le due materie quali una materia sola, anziché due distinte materie, concretizza una violazione dell'art. 19 del DPR n. 21471973, oltre che del bando e della ragionevolezza.

E tale violazione è rilevante nel presente ricorso perché alla ricorrente è accaduto che, in tal modo, non le siano state rivolte domande relative a ben due materie e, precisamente il diritto processuale penale ed il diritto internazionale

pubblico.

Infatti, come conseguenza dell'originario errore in cui è incorsa la commissione, come risulta dall'elenco delle domande, il diritto processuale penale è stato accomunato in un'unica domanda al diritto processuale civile, rubricata "Diritto processuale civile e penale", chiedendo "sequestro giudiziario e conservativo; differenze". Cioè una domanda palesemente relativa solo ed esclusivamente al diritto processuale civile e del tutto estranea al diritto processuale penale.

La medesima cosa è avvenuta con il diritto internazionale pubblico, che è stato accomunato al diritto internazionale privato, in un'unica domanda rubricata "Diritto internazionale pubblico e privato", chiedendo "Ruolo delle convenzioni internazionali nel diritto internazionale privato e canoni ermeneutici delle norme in esse contenute". Cioè una domanda dichiaratamente relativa al solo diritto internazionale privato.

E, pertanto, sia per il diritto processuale penale, sia per il diritto internazionale pubblico alla ricorrente non è stata rivolta alcuna domanda, così non dandole la possibilità di mostrare la sua preparazione anche su quelle materie.

La circostanza è di rilievo giuridico, proprio perché, come si è già ricordato, il voto è unico e frutto di una valutazione complessiva dell'esame del candidato, e non certo della media dei voti ipoteticamente ottenuti dal candidato nelle varie materie che, infatti, non sono stai assegnati.

Inoltre, tale omesso esame sulle due materie – diritto processuale penale e diritto internazionale pubblico – concretizza anche una violazione dei "*criteri di valutazione delle prove orali"* stabiliti dalla stessa Commissione nella seduta del 12.10.2017 (cfr. verbale n. 92 – doc. 22), avendo la Commissione stabilito, ponendosi un "autolimite", che per le materie obbligatorie la prova orale fosse valutata, tra l'altro, alla stregua dei criteri di "*capacità argomentativa critica e* ***sistematica",*** nonché "***capacità di collegamento tra istituti giuridici".***

Ma è evidente che alla ricorrente non è stato consentito di mostrare tale propria capacità "sistematica" e di "collegamento", impedendole la possibilità di essere esaminata sulle materie previste dal DPR citato e dal bando ed in violazione

dello stesso autolimite che la Commissione si era posto. . Con evidente vizio di eccesso di violazione di legge ed eccesso di potere. Ciò anche per le modalità della prova – un'unica ed esclusiva domanda secca, a guisa di quiz, su ciascuna delle ritenute nove e non dodici materie che tutto consentivano fuorché di mostrare tale propria capacità "sistematica" e di "collegamento".

Con un giudizio, di grave e carente preparazione - peraltro ripetuto verso tutti i respinti – cfr. docc. 12, 13, 14 – che è quindi in contraddizione con i criteri stabiliti dalla stessa Commissione.

Così la presunta "grave e carente "preparazione della ricorrente in quasi tutte le materie, fatta eccezione per scienza delle finanze e diritto del lavoro è del tutto irrilevante e l'intera prova orale, così illegittimamente gestita e condotta è irrimediabilmente viziata e dovrà essere annullata e dovrà essere ripetuta.

oooo

V

Eccesso di potere per sviamento – Irrazionalità del giudizio – Contraddittorietà fra voto e giudizio

Come si è già detto, la ricorrente non ha superato la prova orale perché le è stato attribuito il voto di 36/50 (che in decimi equivale a 7,2) anziché 40/50 (cioè 8/10) che è il voto richiesto per superare sia la prova scritta che orale.

Ebbene nel verbale relativo alla prova orale della ricorrente si trova però scritto che "*La candidata non raggiunge pertanto la votazione minima sufficiente per superare la prova orale. Mostra una preparazione gravemente carente e generica in relazione a tutte le discipline, salvo che in scienza delle finanze e diritto del lavoro, materie nelle quali la candidata ha mostrato una discreta preparazione".*

Il giudizio contiene un'evidente grave ed insanabile contraddizione.

Infatti se una candidata "*mostra una preparazione gravemente carente e generica"* su 7 materie su 9 (quante sono le materie su cui la candidata è stata esaminata) non merita certo 7,2 che vuol dire più che sufficiente ed anzi è un voto prossimo all'8 richiesto per superare l'esame, bensì 3/10 o 4/10.

Tale giudizio della commissione è illogico e contraddittorio riferito ad una dei candidati che alle prove scritte (le uniche nelle quali nulla si sa del candidato e nell'affrontare le quali il candidato non è esposto all'alea delle domande improvvidamente predisposte dalla commissione) ha riportato voti alti e, precisamente, punti n. 163 (così ripartiti; n. 39,5 punti per la prova di diritto privato; n. 43,0 punti per la prova di diritto amministrativo, n. 40,0 per la prova di diritto amministrativo pratico; n. 40,5 punti per la prova di diritto tributario) con voti, quindi, superiori alla media che di solito si riscontra in questo concorso ed in questo caso, come è facilmente accertabile, tra quelli più alti rispetto alla media degli altri.

Ora è noto che "*le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove del concorso seppure qualificabili quali analisi di fatti come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e culturale ovvero attitudinale dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo"* ma tale principio generale di insindacabilità non vale, però, per un'anime opinione, "*nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico od un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile*" come appunto nel caso di specie (cfr. *ex multis,* Cons. Stato, sez. IV, 04.06.2013 n. 3057, negli stessi termini Id. sez. 04.12.2013 n. 5769) vedi anche Id. sez. VI, 10.07.2017 n. 3373, per la precisazione che il limite della insindacabilità delle valutazioni discrezionali della commissione di concorso è dato dalla "contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi e la conseguente attribuzione del voto" e per Cons. Stato, Sez. V, 18.03.1989 n. 166, " *è illogico e contraddittorio l'atto collegiale che si sia formato attraverso valutazioni su una stessa prova, ove le stesse evidenzino divergenze così eclatanti da apparire inspiegabili").*

Né è possibile sostenere che, quale che sia quello vero, voto o giudizio, la ricorrente non raggiungeva comunque il punteggio di 40/50 (8/10), necessario

per superare la prova orale e ciò per due distinte ragioni.

Innanzitutto perché la grave discrasia rilevata dà diritto di sospettare che la motivazione sia stata attribuita per giustificare ed appesantire un giudizio di non idoneità, concretizzando così il tipico vizio di eccesso di potere per sviamento, cioè il perseguimento di fini diversi da quello di una corretta valutazione della prestazione della ricorrente.

E poi anche perché la stessa discrasia fra il giudizio espresso sull'esame orale ed il punteggio attribuito al medesimo, induce a dubitare che il voto che risulta assegnato alla ricorrente possa essere effettivamente il suo voto.

Con la conseguenza che anche per tale ragione l'intera prova orale della ricorrente deve essere annullata e ripetuta.

Istanza di sospensione

Quanto al *fumus,* valgano le argomentazioni qui formulate.

Quanto al *periculum in mora,* il mancato illegittimo superamento della prova orale, a fronte peraltro, di un ottimo punteggio conseguito in sede di valutazione dei titoli e delle prove scritte (pari a complessivi n. 198), pregiudica gravemente ed irreparabilmente le prospettive professionali della ricorrente, la quale ha investito lunghi anni nella preparazione del concorso. Senza contare che ove dovesse essere ritenuto fondato il ricorso, avrà perso anni di servizio come magistrato, in alcun modo risarcibile per equivalente.

Peraltro, la carenza di organico presso i TAR è nota e costituisce la ragione espressa per cui si è inteso accelerare la conclusione del concorso, con la conseguenza che, in capo all'Amministrazione, vi sarebbe tutto l'interesse alla corretta selezione di una ulteriore candidata, anche tenuto conto che i posti messi a bando erano n. 45, mentre i vincitori del concorso sono risultati n. 40 ed hanno effettivamente preso servizio soltanto n. 36 dei vincitori. Sono, quindi, rimasti scoperti e disponibili n. 9 posti.

Detta ultima circostanza consente, altresì, di rilevare che, per l'ipotesi che il Presidente della Repubblica disponesse, come si auspica, la rinnovazione della prova orale della ricorrente ad opera di una Commissione di diversa

composizione, non vi sarebbe alcuna lesione per i candidati vincitori che, come evidenziato in premessa, non si intende ledere, neppure in ordine alle graduatorie.

P.Q.M.

Si chiede che l'Ecc.mo Presidente della Repubblica voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto previa concessione dell'istanza cautelare che sospenda gli effetti del giudizio di non idoneità, annullare gli atti impugnati con ogni conseguenza di legge, ordinando la rinnovazione della prova orale della ricorrente ad opera di una Commissione in diversa composizione

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il presente ricorso straordinario è soggetto al pagamento di euro 650,00.

All'atto del deposito del presente ricorso si allegano allo stesso i seguenti documenti:

1. Verbale n. 99 dd. 29.11.2017 esame Patrizia Perrino.
2. DPCM GRADUATORIA_27_12_2017.
3. Avviso dd. 1 dicembre ed elenco vincitori del concorso.
4. Verbale n. 93 dd. 13 novembre 2017.
5. DPCM 20.09.2016 di modifica e integrazione Commissione esaminatrice del concorso.
6. Notiziario CPGA n. 14/2016 tratto dal sito di Giustizia Amministrativa che riporta i contenuti della Delibera 09.09.2017 CPGA.
7. Decreto nomina Presidente Carboni dd. 4 luglio 2017.
8. Decreto del 13 novembre 2017 di nomina esperti lingua
9. Bando del concorso indetto con D.P.C.M. 29 dicembre 2014
10. Decreto nomina commissione D.P.C.M. del 12 giugno 2015
11. Comunicazione dd. 12.10.2017 di superamento della prova scritta
12. Verbale della seduta del concorso n. 95 esame Corsaro, Dallari, D'Amore.
13. Verbale della seduta del concorso n. 97 esame Claudia Giulia.
14. Verbale della seduta del concorso n. 98 esame Mariggiò.

15. Ordinanza Tar del Lazio 982/2018 dd. 22.02.2018.
16. Ordinanza Tar del Lazio 983/2018 dd. 22.02.2018
17. Ordinanza Tar del Lazio 990/2018 dd. 22.02.2018
18. Ordinanza Tar del Lazio 986/2018 dd. 22.02.2018
19. Verbale 91 dd. 04.10.2017.
20. Nota giustificativa Prof. Bottari dd. 9 ottobre 2017.
21. Verbale n. 91 dd. 4 ottobre 2017.
22. Verbale n. 92 dd. 12 ottobre 2017.
23. Nota giustificativa Prof. Castellano dd. 7 novembre 2017.
24. Notiziario delibere CPGA Febbraio 2016 n. 3/2016.
25. Elenco domande sottoposte all'avv. Patrizia Perrino.

Verona lì 26 Marzo 2018

Avv.to Prof. Giovanni Sala"

2) Il controinteressato dott. Antonino Scianna, con atto in data 27 aprile 2018, notificato in pari data e pervenuto al difensore dell'odierna esponente in data 3 maggio 2018, ha chiesto, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 1199/197, che il ricorso venisse trasposto e deciso in sede giurisdizionale;

Tutto ciò premesso

l'avv. Patrizia Perrino, come sopra assistita, difesa e domiciliata, intendendo insistere nel ricorso

si costituisce

in giudizio con il presente atto, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971, innanzi all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per

il Lazio, Roma, richiamando e riproponendo in questa sede le difese, domande e conclusioni tutte svolte nel ricorso straordinario quivi trasposto e *supra* trascritto, chiedendo l'annullamento di tutti gli atti impugnati nei termini indicati, previa adozione delle misure cautelari di seguito esplicitate.

Domanda di adozione di misure cautelari collegiali

(art. 55 Cod.proc.amm.)

Si richiama quanto scritto nell'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati contenuta nel ricorso straordinario trasposto, anche in relazione alla sussistenza dei profili di *periculum in mora*.

Quanto al *periculum in mora,* il mancato illegittimo superamento della prova orale, a fronte peraltro, di un ottimo punteggio conseguito in sede di valutazione dei titoli e delle prove scritte (pari a complessivi n. 198), pregiudica gravemente ed irreparabilmente le prospettive professionali della ricorrente, la quale ha investito lunghi anni nella preparazione del concorso. Senza contare che ove dovesse essere ritenuto fondato il ricorso, avrà perso anni di servizio come magistrato, in alcun modo risarcibile per equivalente.

Peraltro, la carenza di organico presso i TAR è nota e costituisce la ragione espressa per cui si è inteso accelerare la conclusione del concorso, con la conseguenza che, in capo all'Amministrazione, vi sarebbe tutto l'interesse alla corretta selezione di una ulteriore candidata,

anche tenuto conto che i posti messi a bando erano n. 45, mentre i vincitori del concorso sono risultati n. 40 ed hanno effettivamente preso servizio soltanto n. 36 dei vincitori. Sono, quindi, rimasti scoperti e disponibili n. 9 posti.

Si segnala, inoltre, che gli altri cinque concorrenti che non hanno superato gli esami e, segnatamente, l'Avv. Filippo Dallari, la Dott. Claudia Giulia, la Dott. Claudia D'Amore, la Dott. Claudia Mariggiò e l'Avv. Maria Corsaro (quest'ultima a seguito di trasposizione in sede giurisdizionale di ricorso straordinario al Capo dello Stato) e che hanno articolato analoghi motivi di doglianza, hanno già ottenuto dalla seconda sezione del Tar per il Lazio, con cinque ordinanze gemelle in data 18 aprile 2018, pubblicate il 19 aprile 2018, l'accoglimento della richiesta misura cautelare.

In particolare; quanto all'avv. Filippo Dallari la seconda sezione del Tar per il Lazio ha pronunciato nel procedimento sub Reg.Ric. 630/2018 l'ordinanza n. 2392/2018 (doc. 28); quanto alla dott. Claudia D'Amore la seconda sezione del Tar per il Lazio ha pronunciato nel procedimento sub Reg.Ric. 632/2018 l'ordinanza n. 2393/2018 (doc. 29); quanto alla Dott. Claudia Giulia la seconda sezione del Tar Lazio ha pronunciato nel procedimento sub Reg.Ric. 829/2018 l'ordinanza n. 2395/2018 (doc. 30); quanto all'Avv. Maria Corsaro la seconda sezione del Tar per il Lazio ha pronunciato nel procedimento sub Reg.Ric. 3496/2018 l'ordinanza n. 2396/2018 (doc. 31); quanto alla Dott. Leonarda Mariggiò la seconda sezione del Tar per il Lazio ha pronunciato nel procedimento sub

Reg.Ric. 700/2018 l'ordinanza n. 2394/2018 (doc. 32).

In tutte le suddette ordinanze la seconda sezione del Tar per il Lazio, accogliendo le medesime doglianze, ha così disposto:

"- accoglie la domanda cautelare, ai fini della ripetizione della prova orale della parte ricorrente, ad opera di una commissione in diversa composizione, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza".

Si confida, pertanto, nell'adozione della medesima misura cautelare nei confronti della ricorrente.

Si chiede che il Tribunale Amministrativo per il Lazio voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, previa ammissione in via cautelare della ricorrente alla ripetizione della prova orale, ad opera di una commissione in diversa composizione, annullare gli atti impugnati con ogni conseguenza di legge, ordinando la rinnovazione della prova orale della ricorrente ad opera di una Commissione in diversa composizione

Con vittoria di spese ed onorari di causa.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-*bis* del D.P.R. n. 115/2002 s.m.i., si dichiara che il presente atto non è soggetto al pagamento del contributo unificato, in quanto il relativo importo, pari ad euro 325,00 è già stato versato all'atto del deposito del ricorso straordinario nella diversa e maggiore misura di euro € 650,00.

Si allegano i seguenti documenti:

All'atto del deposito del presente ricorso si allegano allo stesso i

seguenti documenti:

1. Verbale n. 99 dd. 29.11.2017 esame Patrizia Perrino.
2. DPCM GRADUATORIA_27_12_2017.
3. Avviso dd. 1 dicembre ed elenco vincitori del concorso.
4. Verbale n. 93 dd. 13 novembre 2017.
5. DPCM 20.09.2016 di modifica e integrazione Commissione esaminatrice del concorso.
6. Notiziario CPGA n. 14/2016 tratto dal sito di Giustizia Amministrativa che riporta i contenuti della Delibera 09.09.2017 CPGA.
7. Decreto nomina Presidente Carboni dd. 4 luglio 2017.
8. Decreto del 13 novembre 2017 di nomina esperti lingua
9. Bando del concorso indetto con D.P.C.M. 29 dicembre 2014
10. Decreto nomina commissione D.P.C.M. del 12 giugno 2015
11. Comunicazione dd. 12.10.2017 di superamento della prova scritta
12. Verbale della seduta del concorso n. 95 esame Corsaro, Dallari, D'Amore.
13. Verbale della seduta del concorso n. 97 esame Claudia Giulia.
14. Verbale della seduta del concorso n. 98 esame Mariggiò.
15. Ordinanza Tar del Lazio 982/2018 dd. 22.02.2018.
16. Ordinanza Tar del Lazio 983/2018 dd. 22.02.2018
17. Ordinanza Tar del Lazio 990/2018 dd. 22.02.2018
18. Ordinanza Tar del Lazio 986/2018 dd. 22.02.2018
19. Verbale 91 dd. 04.10.2017.
20. Nota giustificativa Prof. Bottari dd. 9 ottobre 2017.
21. Verbale n. 91 dd. 4 ottobre 2017.

22. Verbale n. 92 dd. 12 ottobre 2017.
23. Nota giustificativa Prof. Castellano dd. 7 novembre 2017.
24. Notiziario delibere CPGA Febbraio 2016 n. 3/2016.
25. Elenco domande sottoposte all'avv. Patrizia Perrino.
26. Ricorso straordinario dell'avv. Patrizia Perrino dinanzi al Capo dello Stato notificato in data 29.03.2018 con avvisi di ricevimento delle raccomandate – 26 BIS: ricevute pec notifica ricorso straordinario avv. Perrino.
27. Atto di opposizione notificato il 27 aprile 2018 del controinteressato Dott. Antonino Scianna.
28. Ordinanza cautelare Tar per il Lazio n. 2392/2018 in favore dell'Avv. Filippo Dallari.
29. Ordinanza cautelare Tar per il Lazio n. 2393/2018 in favore della Dott. Claudia D'Amore.
30. Ordinanza cautelare Tar per il Lazio n. 2395/2018 in favore della Dott. Claudia Giulia.
31. Ordinanza cautelare Tar per il Lazio n. 2396/2018 in favore dell'Avv. Maria Corsaro.
32. Ordinanza cautelare Tar per il Lazio n. 2394/2018 in favore della Dott. Leonarda Mariggiò

Verona, 4 maggio 2018

sala giovanni antonio

Firmato digitalmente da sala giovanni antonio
Data: 2018.05.04 19:00:11 +02'00'

Avv. Prof. Giovanni Sala